

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3573 del 26/06/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA F.Q.S. S.R.L PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COLORNO (PR) VIA FERMI 4/6 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 328/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3715 del 26/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24.

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con prot. n. 2764 del 02/05/2024 (prot. Arpae PG/2024/80822 del 02/05/2024), presentata dalla Società F.Q.S. S.R.L. nella persona del gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in comune di Colorno (PR) via Fermi, 10 e stabilimento sito in comune di Colorno (PR) via Fermi, 4/6 in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Ditta ha presentato Previsione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Carpenteria metallica conto terzi";

che l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/82648 del 06/05/2024:

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 36495 del 23/05/2024, trasmesso dal SUAP in data 23/05/2024 prot. n. 3343 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2024/95104 del 23/05/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2024/112441 del 18/06/2024, depositata agli atti;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Colorno prot n. 9023 del 18/06/2024 (prot. Arpae PG/2024/112526 del 18/06/2024), che per la matrice impatto acustico fa anche riferimento al parere di Arpae ST, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

EVIDENZIATO CHE:

in merito alla matrice scarichi idrici la ditta dichiara "che *dallo stabilimento in oggetto derivano esclusivamente scarichi di tipo domestico provenienti dai servizi igienici a disposizione del personale, e che tali scarichi sono convogliati direttamente al collettore fognario pubblico in capo al Comune di Colorno, gestito da Emiliambiente S.p.a. (...) che nelle aree esterne non si effettuano lavorazioni di alcun genere. (...) che l'area cortiliva è servita da una rete di raccolta delle acque meteoriche, che riceve anche quelle derivanti dalle coperture del capannone, e che tali acque sono anch'esse scaricate nel collettore fognario pubblico.*"

CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:

- l'attività industriale consiste nelle "lavorazioni di carpenteria metallica";
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell’istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società F.Q.S. S.R.L., nella persona del gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in comune di Colorno (PR) via Fermi, 10 e stabilimento sito in comune di Colorno (PR) via Fermi, 4/6, relativamente all’esercizio dell’attività di “*Carpenteria metallica conto terzi*” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l’adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 36495 del 23/05/2024 e nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l’attività svolta dalla Ditta nell’insediamento oggetto dell’istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: -“Banchi di saldatura”.

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	7 500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	10	m

Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: " Cabina di lucidatura"

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	6 500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	10	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E1 - E2** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le **emissioni E1 - E2** dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1 - E2, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E02 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	FQS S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02213950344
Sede legale:	via Fermi n.10, Comune di Colorno

Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	via Fermi n.4/6, Comune di Colorno
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazioni meccaniche
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Filo per saldatura
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	-
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	66 Kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della

diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Colorno prot n. 9023 del 18/06/2024 che fa anche riferimento al parere di Arpae ST e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 36495 del 23/05/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Colorno e AUSL Dipartimento di Sanità pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 a partire dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rif. Sinadoc: 2024/18024

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0036495

DATA: 23/05/2024 09:38

OGGETTO: Procedimento ordinario ai sensi del D.P.R. 160/2010. Trasmissione avviso indizione CDS asincrona e inoltro - Pratica SUAP n° 328/2024 pervenuta in data 30/04/2024 prot. n. 2754 del 02/05/2024 relativa a: Rilascio di nuova AUA con autorizzazione alle emissioni in atmosfera e nulla osta relativo all'impatto acustico in Colomo, Via Fermi n. 4/6 - Ditta Richiedente: F.Q.S. S.R.L. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto
Elisa Mariani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0036495_2024_Lettera_firmata.pdf:	Mariani Elisa; Tollemeto Ines	60439F936EF6D0B2C96FC3F8F2E1970B8 94742AAB62D38E2F8F3535C744F7AEA



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.


SUAP UNIONE BASSA EST
suap.
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Procedimento ordinario ai sensi del D.P.R. 160/2010. Trasmissione avviso indizione CDS asincrona e inoltro - Pratica SUAP n° 328/2024 pervenuta in data 30/04/2024 prot. n. 2754 del 02/05/2024 relativa a: Rilascio di nuova AUA con autorizzazione alle emissioni in atmosfera e nulla osta relativo all'impatto acustico in Colorno, Via Fermi n. 4/6 - Ditta Richiedente: F.Q.S. S.R.L. Parere.

F.Q.S. S.r.l. ha recentemente acquisito un nuovo capannone all'interno del comparto artigianale di Colorno, che sarà destinato in parte a magazzino delle materie prime e in parte a lavorazioni di carpenteria metallica. La Ditta svolge attività di carpenteria metallica per conto terzi, in particolare destinata al settore alimentare e non esegue alcuna attività di taglio a caldo di metalli, decapaggio o verniciatura. Presso il nuovo stabilimento di via Fermi 4/6 saranno svolte solamente la saldatura manuale (principalmente TIG, in parte anche a filo o ad elettrodo) e la lucidatura/sbavatura dei pezzi. Sono inoltre presenti tre seghetti a nastro a movimento lento per il taglio delle barre metalliche, che non generano polveri volatili ma solamente trucioli di grosse dimensioni, inoltre il loro uso è saltuario. Nel nuovo capannone saranno approntati 5 banchi di saldatura manuale, ciascuno raggiunto da una propria aspirazione dedicata per l'allontanamento degli inquinanti generati nel corso dell'attività e convogliati nella nuova Emissione E1. Sarà inoltre realizzata una cabina, chiusa su tutti i lati e anche superiormente, all'interno della quale sarà svolta la lucidatura dei pezzi finiti, se necessario e secondo le richieste del cliente. All'interno della cabina saranno posti altri banchi di lavoro dotati di condotte di aspirazione dedicate che convoglieranno nell'altra nuova emissione E2. L'aria prima dell'emissione in atmosfera sarà depurata per mezzo di un filtro a maniche che avrà una struttura portante in lamiera zincata che conterrà le maniche in cotone antistatico. Il materiale separato dal filtro sarà raccolto nella tramoggia inferiore e da qui cadrà per gravità in 3 bocche di scarico, al di sotto delle quali saranno posti idonei sacchi in cellophane per la raccolta delle polveri che saranno smaltite come rifiuto da ditte autorizzate.

In merito agli scarichi idrici la Ditta dichiara che:

- dallo stabilimento in oggetto derivano esclusivamente scarichi di tipo domestico provenienti dai servizi igienici a disposizione del personale, e che tali scarichi sono convogliati direttamente al collettore fognario pubblico in capo al Comune di Colorno, gestito da Emiliambiente S.p.a.;
- che l'area cortiliva è servita da una rete di raccolta delle acque meteoriche, che riceve anche quelle derivanti dalle coperture del capannone, e che tali acque sono anch'esse scaricate nel collettore fognario pubblico;



- che le aree esterne di pertinenza dell'Azienda sono adibite al transito degli automezzi e altri veicoli connessi alle attività svolte, oltre al carico e scarico per la consegna delle materie prime ed il ritiro dei prodotti finiti; i rifiuti conservati all'esterno del capannone sono stoccati con modalità tali da evitare la dispersione di inquinanti nelle acque meteoriche e in tali aree non si effettuano lavorazioni di alcun genere.

È stata presentata una valutazione di impatto acustico dalla quale emerge che il nuovo insediamento aziendale risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge poiché l'indagine ha indicato l'atteso rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni (attività solo diurna) ai confini aziendali rappresentativi e differenziali ai ricettori rappresentativi individuati.

Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole con la prescrizione di inviare, entro un mese dal rilascio dell'Autorizzazione, la scheda dati sicurezza del filo inox per saldatura WELD FCW 316 LT aggiornata secondo il regolamento REACH 878/2020 in lingua italiana, poiché quella presentata nella documentazione è in lingua inglese.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Responsabile SISP Parma Sud-est Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:

Ines Tollemeto

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Allegato 2



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

C.F. P.I. 00226180347

III SETTORE – ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

UFFICIO AMBIENTE

tel. 0521 313734/36 - PEC protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

Prot. n°9023/2024

Colorno, 18.06.2024

Pratica SUAP n°328/2024

Spett.le

SUAP Unione Bassa Est Parmense

Suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

ARPAE S.A.C. (PR)

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta F.Q.S. srl, per l'insediamento in Comune di Colorno, Via Fermi 4/6. Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 c.2 L.241/1990. TRASMISSIONE PARERI DI COMPETENZA.

Visto che la Ditta F.Q.S. srl ha presentato (rif. Pratica SUAP 328/2024 - prot.2754 del 02.05.2024) istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di Via Fermi, 4/6, in comune di Colorno;

Premesso che

- la procedura di AUA ricomprende il rilascio di diversi titoli ambientali come disciplinato dall'art. 3 del D.P.R. 59/2013;
- nello specifico, l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue (art. 124 e seguenti del D.L.vo n. 152/2006), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269 del D.L.vo n. 152/2006) e di carattere generale per gli impianti e le attività in deroga (art. 272 del D.L.vo n. 152/2006) e il nulla osta acustico (all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995) per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, sono competenza o richiedono l'espressione di parere da parte del Comune;

Vista la richiesta di parere di competenza nell'ambito dell'indizione della Conferenza di Servizi assunta al prot. dell'Ente n.6844 del 06.05.2024 che riguarda il nuovo capannone acquisito dalla Ditta, destinato in parte a magazzino ed in parte a lavorazioni di carpenteria metallica;

Dato atto che l'AUA di cui all'istanza ricomprende le seguenti matrici:

- impatto acustico;
- emissioni in atmosfera;

➤ **MATRICE DI IMPATTO ACUSTICO**

Vista la Classificazione Acustica del Territorio Comunale rispetto alla quale è necessario valutare il rispetto dei limiti per le classi acustiche individuate, approvata con D.C.C. n.82/2006 e ss.mm.ii., con relativi allegati, ai quali si rimanda;

Dato atto che

- ai sensi della Z.A.C. vigente, l'intera area oggi destinata all'attività di F.Q.S. srl è inserita in classe acustica V - "Area prevalentemente industriale", confinante con zone in classe V e con zone in classe IV;



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

C.F. P.I. 00226180347

III SETTORE – ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

UFFICIO AMBIENTE

tel. 0521 313734/36 - PEC protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

- è stato verificato il rispetto dei limiti di immissione diurna, assoluti e differenziali, nei punti considerati e per la classificazione assegnata, come dichiarato nel documento “*previsione di impatto acustico*”;

Visto il parere favorevole di ARPAE S.T. di Parma in merito alla matrice rumore, acquisito al prot. dell’Ente n.8591 del 07.06.2024, allegato alla presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziale,

si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla matrice di impatto acustico, in quanto coerente con la Z.A.C. del comune di Colorno e richiamando il parere di competenza di ARPAE Servizio Territoriale di Parma, qui allegato in quanto parte integrante e sostanziale.

➤ MATRICE DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto che

- la ditta FQS srl svolge attività di carpenteria metallica destinata in particolare al settore alimentare;
- nel nuovo capannone saranno presenti un’area destinata a magazzino delle materie prime e una più piccola area destinata a lavorazioni di carpenteria metallica, in cui verranno svolte attività di saldatura manuale e lucidatura/sbavatura dei pezzi;

Visto che l’area dello stabilimento oggetto di istanza risulta così classificata negli strumenti urbanistici vigenti:

- P.S.C.: “territorio urbanizzato” (Tav. 3), “ambiti specializzati per attività produttive esistenti” (Tav. 4);
- R.U.E.: stabilimento oggetto di istanza “Zona industriale e artigianale di completamento interne” (Tav. P5f, art. 26 delle N.T.A., zona D per attività artigianali/industriali);

si esprime parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, in quanto coerente con gli strumenti urbanistici vigenti per l’area interessata.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente e Sicurezza (ing. Ilaria Capelli), tel 0521.313734, e-mail: i.capelli@comune.colorno.pr.it

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO**

(Arch. Luca Iselle)

(documento firmato digitalmente)

prot. Arpae PG/2024/88133 del 14/05/2024
Sinadoc 19732/2024

Spett.le

COMUNE DI COLORNO
III Settore - Assetto ed Uso del Territorio
Ufficio Ambiente

c.a. Responsabile del Procedimento
Ing. Ilaria Capelli

inviato con PEC
protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

OGGETTO: Ditta F.Q.S. Srl – D.P.R. 59/2013 e s.m.i. istanza di AUA per insediamento produttivo ubicato in via Fermi n. 4/6, nel Comune di Colorno

Parere relativo alla matrice acustica.

Fa seguito alla Vs. istanza, prot. 7197 del 13/05/2024, acquisita con prot. Arpae PG/2024/88133 del 14/05/2024.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione di impatto acustico redatta il 30/04/2024 dallo studio “alfa solution” a firma del Tecnico Competente in Acustica, p.i. Gianluca Mainardi;
- la ditta avendo acquisito un capannone adiacente l’attuale sede opera un ampliamento produttivo, la cui attività consiste nella carpenteria metallica per conto terzi;
- le nuove sorgenti sonore dichiarate significative, identificate come E1-S1 (emissione saldatura e gruppo motore aspirazione), E2-S2 (emissione cabina lucidatura e gruppo motore aspirazione) e S3 (compressore);
- il compressore verrà dorato di carteratura con pannelli sandwich fonoisolanti-fonoassorbenti;

Considerato:

- che ai sensi della vigente classificazione acustica del Comune di Sorbolo Mezzani l’attività in esame è insediata in classe V[^] Area prevalentemente industriale”, così come gran parte del contesto limitrofo, l’area inoltre confina con aree inserite in classe IV[^];

- che sono stati presi in considerazione i due ricettori residenziali ubicati nelle immediate vicinanze;
- che l'attività sarà svolta esclusivamente in tempo di riferimento diurno, ragione per la quale l'analisi è stata limitata al suddetto periodo;
- che la valutazione di impatto acustico esaminata, attesta la compatibilità delle attività lavorative con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;
- che viene dichiarato il rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali), ex del DPCM 14/11/1997;
- che le modalità di sviluppo della predetta valutazione risultano conformi a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il D.M. 11 dicembre 1996;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La Zonizzazione Acustica del Comune di Colorno, approvata il 28/12/2006 con D.C.C. n. 82 e s.m.i.;

Alla luce di quanto sopra esposto, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Alessandra Copelli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.